

Assemblea Regionale Siciliana

CCLXVI. SEDUTA

(Pomeridiana)

VENERDI 3 MARZO 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Disegno di legge: « Rinnovazione della delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione » (372) (Richiesta di procedura d'urgenza e di relazione orale	Pag.	BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio	3416
		(Votazione segreta)	3416
		(Risultato della votazione)	3416
Disegno di legge: « Ordinamento dell'Azienda siciliana trasporti » (301) (Seguito della discussione) :		Disegno di legge: « Estensione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2 » (320) (Discussione) :	
PRESIDENTE	3409, 3410, 3411, 3412, 3413	PRESIDENTE	3417, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424
FRANCHINA, relatore di maggioranza	3410, 3411	MAJORANA	3417, 3421, 3422, 3423, 3424
RESTIVO, Presidente della Regione	3410	NAPOLI, relatore	3419, 3420, 3424
D'ANTONI	3411	RESTIVO, Presidente della Regione	3419
MAJORANA, relatore di minoranza	3412	ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione	3421
(Votazione segreta)	3414	(Votazione segreta)	3424
(Risultato della votazione)	3415	(Risultato della votazione)	3425
Disegno di legge: « Abolizione delle giornate di punta a carico dei coltivatori diretti. Modifiche alla composizione della commissione regionale in materia di contributi unificati in agricoltura » (275) (Discussione) :		Disegno di legge: « Denominazione in « S. Giovanni Bosco » della frazione istituita dal Consiglio comunale di Acireale con la deliberazione in data 27 marzo 1947, n. 72 » (296) (Discussione) :	
PRESIDENTE	3414, 3415	PRESIDENTE	3425
GENTILE	3414, 3415	CASTORINA, relatore	3425
CRISTALDI	3414	(Votazione segreta)	3425
CALTABIANO	3414	(Risultato della votazione)	3428
Disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 1 dicembre 1949, n. 27: Trattamento tributario per gli atti e contratti stipulati nell'interesse della Regione siciliana » (314) (Discussione) :		Disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 30 ottobre 1948, n. 31, reante provvedimenti per facilitare l'organizzazione di servizi centrali della Regione » (209) (Discussione) :	
PRESIDENTE	3415, 3425	PRESIDENTE	3426
(Votazione segreta)	3416	RAMIREZ, relatore	3426
(Risultato della votazione)	3425	RESTIVO, Presidente della Regione	3427
Disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 12 dicembre 1949, n. 35, reante provvedimenti per lo sviluppo del bacino idrotermale di Sciacca » (339) (Discussione) :		Disegno di legge: « Provvedimenti per facilitare l'organizzazione dei servizi centrali della Regione » (307) (Discussione) :	
PRESIDENTE	3416	PRESIDENTE	3427
		RAMIREZ, relatore	3427
		RESTIVO, Presidente della Regione	3428

Disegno di legge: « Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1948, n. 21 » (342) (Rinvio della discussione): PRESIDENTE	3428
STABILE, relatore	3428
RESTIVO, Presidente della Regione	3428
Interpellanza (Annunzio)	3409
Interrogazioni:	
(Annunzio)	3409
(Annunzio di risposte scritte)	3409
Ordine del giorno (Inversione):	
PRESIDENTE	3415
Proposta di legge: « Autorizzazione all'Ente siciliano per le case ai lavoratori » (376) (Annunzio di presentazione):	3408
Sui lavori dell'Assemblea:	
RESTIVO, Presidente della Regione	3408
STABILE	3408
PRESIDENTE	3408
Sul processo verbale:	
FRANCHINA	3408
MAJORANA	3408
ALLEGATO	
Risposte scritte ad interrogazioni:	
Risposta del Presidente della Regione alla interrogazione n. 579 dell'onorevole Cacciola	3429
Risposta dell'Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale alla interrogazione n. 821 dell'onorevole Mondello	3430
Risposta dell'Assessore ai lavori pubblici alla interrogazione n. 840 dell'onorevole Marchese Arduino	3431
Risposta dell'Assessore ai lavori pubblici alla interrogazione n. 874 dell'onorevole Dante	3431
Risposta del Presidente della Regione alla interrogazione n. 855 dell'onorevole Dante	3431
Risposta dell'Assessore alla pubblica istruzione alla interrogazione n. 867 dell'onorevole Dante	3432
Risposte del Presidente della Regione alle interrogazioni nn. 862 e 863 dell'onorevole Costa	3432

La seduta è aperta alle ore 17,15.

GENTILE, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

FRANCHINA. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. A nome mio e dell'onorevole Nicastro, dichiaro che l'accettazione della soppressione degli ultimi due comma dell'articolo 6 del disegno di legge: « Ordinamento

dell'Azienda siciliana trasporti », discusso nella scorsa seduta, va intesa nel senso che non è stata ravvisata la necessità di affidare quelle mansioni alla Commissione interna e non che questa non abbia ragione di essere.

RESTIVO, Presidente della Regione. Questo è ovvio.

MAJORANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA. Chiedo che sia inserita a verbale la mia richiesta, avanzata nella seduta precedente, durante la discussione del disegno di legge « Ordinamento dell'Azienda siciliana trasporti », di porre in votazione l'emendamento soppressivo del numero 4) dell'articolo 3, da me proposto nella relazione scritta di minoranza del disegno di legge stesso.

PRESIDENTE. Con questi chiarimenti si intende approvato il processo verbale della seduta precedente.

Richiesta di procedura d'urgenza e di relazione orale per l'esame di un disegno di legge.

RESTIVO, Presidente della Regione. Signor Presidente, la Commissione legislativa per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo ha ultimato l'esame del disegno di legge « Rinnovazione della delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione »; faccio pertanto istanza, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, affinchè il disegno di legge sia posto all'ordine del giorno della seduta di domani e si autorizzi il relatore a riferire oralmente.

PRESIDENTE. La Commissione dica il suo parere.

STABILE. A nome della Commissione adeisco alla richiesta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del Presidente della Regione.

(E' approvata)

Annunzio di presentazione di proposta di legge d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata dagli onorevoli Napoli ed Alessi la proposta di legge: « Autorizzazione all'Ente siciliano per le case ai lavoratori » (376) che è

stata inviata alla Commissione legislativa per i lavori pubblici, le comunicazioni, i trasporti ed il turismo (5").

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Comunico che sono pervenute da parte del Governo le risposte scritte alle interrogazioni degli onorevoli Cacciola (1), Mondello (1), Marchese Arduino (1), Dante (3), Costa (2), che saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GENTILE, segretario:

« Al Presidente della Regione, per conoscere se non creda di dovere intervenire nei confronti delle prefetture, le quali, con una erronea interpretazione del 5° comma dello articolo 8 della legge numero 149 del 12 aprile 1949, impediscono che gli impiegati dello Ospedale civico di Palermo e di altri dell'Isola beneficino della revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. Con ciò si crea evidente sperequazione tra Nord e Sud ed una potente ingiustizia, in quanto gli enti locali del Nord avevano già realizzato, a vantaggio dei propri dipendenti, condizioni ben più favorevoli. E, di conseguenza, la mancata estensione di tali aumenti agli ospedali siciliani viene a creare le più assurde e penose conseguenze ». (*L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza*) (902)

TAORMINA.

« Al Presidente della Regione, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per venire incontro alla situazione di grave disagio in cui versano i cinquemila ciechi della Sicilia, i quali, per difetto di versamento di sovvenzioni da parte del Governo centrale, sono privi di assistenza e di assegni, previsti dalla legge per il trimestre ottobre-dicembre 1949 ». (903)

FARANDA - GUGINO - BARBERA - AUSIELLO.

PRESIDENTE. La interrogazione orale testé annunziata sarà iscritta all'ordine del

giorno, per essere svolta al suo turno. Quella per la quale è stata chiesta la risposta scritta sarà inviata al Presidente della Regione.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dar lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

GENTILE, segretario:

« All'Assessore all'igiene ed alla sanità, per conoscere quale iniziativa intende prendere perché si realizzi il voto espresso nell'ordine del giorno del Congresso nazionale di pediatria di Taormina del 5 ottobre 1943, per il ritorno dell'Opera nazionale maternità ed infanzia in Sicilia, alla dipendenza della Sede centrale, ma con amministrazione organizzata sul piano regionale ». (269)

DANTE.

PRESIDENTE. L'interpellanza testé annunciata sarà iscritta all'ordine del giorno, per essere svolta al suo turno.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
« Ordinamento dell'Azienda siciliana trasporti » (301).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento della Azienda siciliana trasporti ». Nella seduta precedente sono stati approvati i primi sei articoli; do, quindi, lettura dell'articolo 7:

Art. 7.

« Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

- a) senatori, deputati nazionali, e deputati regionali;
- b) parenti, fino al terzo grado incluso, ed affini fra di loro;
- c) parenti fino al terzo grado incluso, ed affini del direttore generale e dei dipendenti dell'Azienda.

Coloro che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui al presente articolo, decadono dalla carica. »

Propongo la seguente modifica:
— sostituire alle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 7 le seguenti:

b) parenti ed affini fra di loro fino al terzo grado incluso;

c) parenti ed affini fino al terzo grado incluso del direttore generale e dei dipendenti dell'Azienda ».

MAJORANA, relatore di minoranza. Esatto.

FRANCHINA, relatore di maggioranza. Insisto perchè venga mantenuto il testo della Commissione. Non vedo perchè bisogna far cenno ai gradi di affinità.

PRESIDENTE. Ci possono essere affini di terzo, quarto, quinto e sesto grado. E' bene che si specifichi anche il grado di affinità.

FRANCHINA, relatore di maggioranza. Gli affini sono soltanto affini; c'è una affinità fra suocero e genero e fra cognati. Gli affini degli affini non sono affini.

PRESIDENTE. Una cosa è l'affine di affine, una cosa è l'affine, che può essere anche sino al sesto grado.

RESTIVO, Presidente della Regione. La moglie del parente è affine nello stesso grado della parentela del marito.

PRESIDENTE. Se due individui sposano due sorelle, non sono affini fra di loro; questo è un caso di affinità di affinità.

FRANCHINA, relatore di maggioranza. Come può esserci affinità di terzo grado? La affinità può essere o diretta o agnatzia.

PRESIDENTE. L'affinità è un vincolo che congiunge un coniuge con i parenti dell'altro. C'è affinità discendente e ascendente come c'è affinità collaterale.

Metto ai voti la modifica, da me proposta.
(*E' approvata*)

Pongo quindi ai voti l'articolo 7 così come risulta dopo la modifica approvata.

(*E' approvato*)

Art. 8.

« Qualora un componente del Consiglio di amministrazione non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dalla carica.

Alla sostituzione sarà provveduto nei modi ed ai sensi dell'articolo 6. »

Quali sono i criteri discrezionali per cui è detto: « può essere dichiarato decaduto » e non « è dichiarato decaduto »?

RESTIVO, Presidente della Regione. Ella, signor Presidente, vuole sottolineare che la dizione del testo lascia al Consiglio di amministrazione la discrezionalità di dichiarare la decadenza.

FRANCHINA, relatore di maggioranza. Con la dizione accennata dal Presidente la decadenza sarebbe automatica a prescindere da qualsiasi deliberazione del Consiglio di amministrazione, mentre con la dizione originale è evidente che, per verificarsi, la decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Allora sarebbe nella facoltà del Consiglio di amministrazione di dichiarare la decadenza o meno.

FRANCHINA, relatore di maggioranza. Può avvenire che un componente sia costretto ad assentarsi consecutive per tre sedute, senza potersi tempestivamente giustificare; in tal caso, se noi stabiliamo che egli decade di diritto nessuna successiva giustificazione sarebbe ammessa.

MAJORANA, relatore di minoranza. Nell'articolo si dice: « senza giustificato motivo ».

FRANCHINA, relatore di maggioranza. Ma i giustificati motivi debbono essere presentati durante l'assenza?

MAJORANA, relatore di minoranza. Potranno essere presentati anche successivamente.

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. All'articolo 8 è detto « senza giustificato motivo », e non si stabilisce se la giustificazione deve precedere l'assenza e se deve essere valigliata dal Consiglio di amministrazione. Nell'ipotesi che il Consiglio di amministrazione dichiari l'assenza non giustificata o il motivo dell'assenza non rispondente a quella che è la valutazione dell'interesse dell'organo amministrativo, l'attuale dizione dell'articolo, secondo cui si stabilisce soltanto una facoltà e non un obbligo, implica che, anche di fronte

alla constatazione che l'assenza può essere ingiustificata, rimane al Consiglio un potere discrezionale. In tale modo, la dichiarazione di decadenza finirebbe col dipendere da criteri di simpatia. Pertanto, se si vuole garantire l'obiettività, come, evidentemente, è necessario fare in una norma legislativa, la dizione proposta dal Presidente dell'Assemblea mi sembra più rispondente. Comunque, non credo che la questione meriti un eccessivo risalto.

FRANCHINA, relatore di maggioranza.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA, relatore di maggioranza. La assenza per tre sedute consecutive senza giustificato motivo è un fatto obiettivo che si rileva dalla materiale mancanza di giustificazione; non vi è, quindi, una decisione o una valutazione del Consiglio d'amministrazione circa la validità o meno della giustificazione. C'è il fatto in sè dell'assenza e della mancanza dell'elemento positivo della giustificazione.

Se si accetta la formulazione suggerita dal Presidente dell'Assemblea, può verificarsi benissimo l'ipotesi che la prima, la seconda, la terza assenza non siano seguite dall'elemento positivo della giustificazione nei termini stabiliti, il che comporterebbe una decadenza *ipso facto e ipso jure*. Questo non si vuole assolutamente stabilire, perché la giustificazione potrebbe venire in un momento successivo ed allora non vi sarebbe possibilità di retrocedere dalla decadenza già avvenuta.

RESTIVO, Presidente della Regione. Per l'applicazione pratica non vi può essere alcun dubbio.

PRESIDENTE. Quello che si deve evitare è che la dichiarazione di decadenza rimanga nel potere discrezionale del Consiglio di amministrazione, anche quando ci siano tre assenze consecutive non giustificate.

FRANCHINA, relatore di maggioranza. Il Consiglio di amministrazione può benissimo dichiarare decaduto il componente che si è assentato senza giustificato motivo per tre volte, ma non credo che commetta un arbitrio se, valutando un fatto posteriore, che giustifica l'assenza, ritiene opportuno non dichiarare la decadenza.

RESTIVO, Presidente della Regione. Siccome indubbiamente, nella prassi, il criterio che prevarrà sarà proprio questo, si può lasciare immutata la formulazione dell'articolo.

STABILE. Ma se l'interessato non ha cura di giustificarsi?

FRANCHINA, relatore di maggioranza. Supponiamo che sia ammalato e faccia tre assenze; può anche darsi che dia l'anima al Creatore ed allora non giustificherà né la prima né la seconda né la terza assenza. In tal caso, mentre sussiste il fatto obiettivo della mancata giustificazione, l'assenza deve indubbiamente essere considerata come giustificata.

D'ANTONI. Io credo che bisogna lasciare un criterio di discrezionalità al Consiglio di amministrazione, nel senso che, se l'assenza può portare pregiudizio all'ordinato svolgimento dei lavori, il Consiglio di amministrazione provvede in conseguenza.

PRESIDENTE. Allora resta stabilito che è nel potere discrezionale del Consiglio di amministrazione.

Metto ai voti l'articolo 8.

(E' approvato)

Art. 9.

« Il Consiglio si aduna in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta scritta due consiglieri o il Collegio sindacale. »

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Tuttavia non sono valide quelle adottate con meno di tre voti favorevoli. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Azienda, scelto dal Presidente. »

(E' approvato)

Art. 10.

« Alle sedute del Consiglio interviene il Direttore generale con voto consultivo. »

(E' approvato)

Art. 11.

« Spetta al Consiglio di:

- a) determinare il programma di attività dell'Azienda;
- b) deliberare i bilanci;
- c) deliberare gli atti che importino trasformazione del patrimonio dell'Azienda e gli atti in genere eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- d) approvare i regolamenti interni di gestione e fissare le tariffe dei servizi;
- e) deliberare la istituzione o soppressione di sedi o agenzie;
- f) determinare il regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale;
- g) deliberare sul trasferimento delle attività dal patrimonio indisponibile dell'Ente a quello disponibile;
- h) adottare tutti gli altri provvedimenti attribuiti dalla legge comune alla competenza dei consigli di amministrazione.

Le deliberazioni di cui alle lettere b, c, d, f, debbono essere comunicate all'Assessore alla industria ed al commercio e all'Assessore al lavoro, assistenza e previdenza sociale e sottoposte all'approvazione dell'Assessore alle finanze; quelle di cui alla lettera g, vanno trasmesse all'Assessore per le finanze per l'ulteriore corso ai sensi dell'articolo 4.

Ad eccezione dei casi previsti dall'art. 4 della presente legge, tutte le deliberazioni sottoposte all'approvazione dei vari Assessori diventano esecutive ove non vengano sospese nel termine di quindici giorni. »

Faccio osservare che, in relazione al testo approvato dell'articolo 2, è necessario modificare la lettera e) del primo comma come segue: « e) deliberare la istituzione o soppressione di agenzie o uffici. »

Propongo un emendamento in tal senso.

MAJORANA, relatore di minoranza. Esatto.

PRESIDENTE. Trovo, inoltre, strano che deve essere soltanto data semplice comunicazione agli Assessori all'industria e al lavoro, mentre è richiesta l'approvazione dell'Assessore alle finanze.

MAJORANA, relatore di minoranza. Propongo che venga modificata al secondo comma la dizione: « Assessore al lavoro, assistenza e previdenza sociale » con la seguente dizione ufficiale: « Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti gli emendamenti proposti da me e dall'onorevole Majorana.

(*Sono approvati*)

Pongo, quindi, ai voti l'articolo 11 con le modifiche di cui agli emendamenti approvati.

(*E' approvato*)

Art. 12.

« Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Azienda.

Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione fissando l'ordine del giorno, che, salvo casi di eccezionale urgenza, deve essere comunicato ai consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e sull'andamento dell'Azienda.

In caso di assoluta ed improrogabile necessità, il Presidente può, di concerto con un consigliere all'uopo delegato, adottare provvedimenti urgenti che non siano tra quelli da sottoporre all'approvazione dell'Assessore per le finanze, con l'obbligo di rimetterli per la ratifica al Consiglio che dovrà essere immediatamente convocata. »

(*E' approvato*)

Art. 13.

« Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti:

Uno degli effettivi è scelto fra i funzionari della Corte dei conti e gli altri rispettivamente fra il personale della Ragioneria regionale e della Presidenza della Regione.

I sindaci sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dello Assessore per le finanze e durano in carica tre anni.

Il decreto contiene la indicazione del membro del Collegio cui è demandata la Presidenza. »

(*E' approvato*)

Art. 14.

« Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni determinate dagli art. 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili. »

(*E' approvato*)

Art. 15.

« Ai consiglieri ed ai sindaci si applicano, per quanto non espressamente previste, le disposizioni del Codice civile. »

(E' approvato)

Art. 16.

« La retribuzione annuale dei sindaci sarà determinata con decreto dell'Assessore per le finanze all'atto della nomina. »

I compensi ai membri del Consiglio di amministrazione saranno invece fissati sempre con decreto dell'Assessore per le finanze in occasione dell'approvazione del bilancio e tenuto conto delle risultanze del medesimo. »

(E' approvato)

Art. 17.

« Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione in base a concorso per titoli, il cui bando, preventivamente approvato dall'Assessore per le finanze, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione. »

Propongo la seguente modifica di carattere formale:

— sostituire alle parole: « sulla *Gazzetta ufficiale* » le altre: « nella *Gazzetta Ufficiale* »,

(E' approvato).

Pongo ai voti l'articolo 17 con la modifica di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Art. 18.

« Il Direttore generale è capo di tutti gli uffici e del personale dell'Azienda.

Spetta al Direttore generale:

- redigere i bilanci di cui all'art. 19;
- eseguire le deliberazioni del Consiglio firmando gli atti necessari per la loro esecuzione;
- firmare la corrispondenza ordinaria ed i mandati di pagamento;
- dirigere, regolare e sorvegliare l'andamento generale dell'Azienda;
- compiere gli atti conservativi che si rendessero necessari informando in tal caso il Presidente;
- infliggere le sanzioni disciplinari, nei limiti di competenza stabiliti dal regolamento;

— compiere gli atti di ordinaria amministrazione non devoluti alla competenza del Consiglio. »

(E' approvato)

Art. 19.

« L'esercizio finanziario dell'Azienda comincia il primo luglio e termina il 30 giugno di ciascun anno. »

I bilanci di esercizio con il conto profitti e perdite, redatti dal Direttore generale e deliberati dal Consiglio di amministrazione debbono essere rimessi al Collegio sindacale per l'esame entro il mese di settembre.

Entro il successivo mese di ottobre il bilancio, l'inventario generale di fine esercizio, la relazione dettagliata sull'andamento della Azienda e la relazione dei sindaci, debbono essere presentate all'Assessorato per le finanze per l'approvazione. »

Propongo la seguente modifica di carattere formale:

— sostituire nell'ultimo comma dell'articolo alle parole: « essere presentati all'Assessorato per le finanze per l'approvazione » le altre: « essere presentati per l'approvazione all'Assessorato per le finanze. »

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 19 con la modifica di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Art. 20.

« Il Consiglio di amministrazione determinerà i criteri di ammortamento del materiale rotabile, del che va fatto carico ai costi di gestione, nonchè le aliquote da applicare agli altri ammortamenti. »

Tutti gli utili netti vanno destinati alla riserva. »

(E' approvato)

Art. 21.

« Il Governo della Regione ha poteri di vigilanza sull'attività dell'Ente. »

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione non sottoposte ad approvazione devono essere comunicate in copia alla Presidenza della Regione.

Il Presidente, sentita la Giunta, entro 30 giorni dalla data di comunicazione ha facoltà

di annullarle per motivi di incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge. »

(E' approvato)

Art. 22.

« Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può sciogliere il Consiglio di amministrazione, affidandone la gestione straordinaria ad un Commissario. »

Entro il termine massimo di sei mesi il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito. »

(E' approvato)

Art. 23.

« L'Assessore alle finanze è autorizzato a procedere con propri decreti alle conseguenti variazioni del bilancio della Regione. »

(E' approvato)

Ricordo che rimane da deliberare sulla norma transitoria, concordata fra il Governo e la Commissione e presentata nella seduta precedente, in sostituzione dell'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Costa, Napoli, Bonfiglio, Bosco e Taormina. Ne do lettura:

« Ferme restando le norme che in atto regolano la liquidazione del passivo I.N.T.-Sicilia, con decreto dell'Assessore alle finanze, una quota del fondo di dotazione, assegnata al patrimonio disponibile dell'A.S.T., può essere destinata agli scopi di cui alla lettera a) dell'articolo 7 della legge 22 marzo 1948, numero 3. »

Pongo ai voti questo articolo che prende il numero 24.

(E' approvato)

Art. 24.

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

Pongo ai voti l'articolo 24 che diviene articolo 25.

(E' approvato)

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(Segue la votazione)

Le urne rimangono aperte. Si continua, frattanto, nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
 « Abolizione delle giornate di punta a carico dei coltivatori diretti. Modifiche alla composizione della Commissione regionale in materia di contributi unificati in agricoltura » (275).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Abolizione delle giornate di punta a carico dei coltivatori diretti. Modifiche alla composizione della Commissione regionale in materia di contributi unificati in agricoltura ».

GENTILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima che si inizi la discussione di questo importante disegno di legge vorrei fare una dichiarazione pregiudiziale. La Commissione per il lavoro, la cooperazione, la previdenza, l'assistenza sociale, l'igiene e la sanità, che ha esaminato questo disegno di legge, ha avuto sentore che la Commissione per l'agricoltura avrebbe avuto vivo desiderio di intervenire nella elaborazione del disegno stesso. Pertanto, propongo di rinviare ad altra seduta la discussione, in modo che possa aver luogo la riunione delle due Commissioni per un approfondito esame della questione.

CRISTALDI. Bisogna rinviare la discussione ad altra seduta; a meno che la riunione delle Commissioni non avvenga stasera stessa.

CALTABIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALTABIANO. La Commissione per l'agricoltura ha chiesto in una delle precedenti sedute, che il disegno fosse sottoposto anche

al suo esame. Noi oggi acconsentiamo alla richiesta perchè non vogliamo dar l'impressione di irrigidirci sulle nostre posizioni e non perchè la Commissione per il lavoro, la cooperazione, la previdenza, l'assistenza sociale e la sanità ritenga di non aver bene elaborato per parte sua il disegno di legge.

GENTILE. Faccio formale proposta, a nome della Commissione per il lavoro, di rinviare alla seduta di domani la discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Gentile.

(E' approvata)

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè alcuni relatori dei disegni di legge all'ordine del giorno non sono in questo momento in Aula, propongo che si proceda ad una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di dare la precedenza, nell'ordine, ai disegni di legge indicati alle lettere f), e), c), i), o), l).

Pongo ai voti questa proposta.

(E' approvata)

Discussione del disegno di legge: « Ratifica del D. L. P. R. S. 1° dicembre 1949, n. 27: Trattamento tributario per gli atti e contratti stipulati nell'interesse della Regione siciliana » (314).

PRESIDENTE. In ottemperanza della deliberazione testè presa dall'Assemblea, passiamo ad esaminare il disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 1° dicembre 1949, numero 27: Trattamento tributario per gli atti e contratti stipulati nell'interesse della Regione siciliana ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 1° dicembre 1949, n. 27, concernente: « Trattamento tributario per gli atti e con-

tratti stipulati nell'interesse della Regione siciliana ».

(E' approvato)

Art. 2.

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

(E' approvato)

La votazione segreta del disegno di legge nel suo complesso sarà indetta fra poco.

Chiusura e risultato della votazione segreta del disegno di legge: « Ordinamento dell'Azienda siciliana trasporti » (301).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione del disegno di legge: « Ordinamento dell'Azienda siciliana trasporti ». Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	:	.	64
Favorevoli	:	.	33
Contrari	:	.	31

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Ignazio - Aiello - Ardizzone - Ausiello - Bianco - Bonfiglio - Bongiorno Giuseppe - Bongiorno Vincenzo - Borsellino Castellana - Bosco - Caltabiano - Castorina - Colajanni Luigi - Colajanni Pompeo - Colosi - Costa - Cristaldi - Cuffaro - Cusumano Geloso - D'Agata - D'Angelo - Dante - D'Antoni - Di Martino - Drago - Ferrara - Franchina - Gallo Luigi - Gentile - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - Guarnaccia - Gugino - Isola - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Lo Presti - Luma - Majorana - Marchese Arduino - Milazzo - Monastero - Mondello - Montalbano - Montemagno - Nicastro - Ombono - Pantaleone - Papa D'Amico - Pellegrino - Potenza - Ramirez - Restivo - Ricca - Russo - Sapienza - Seminara - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Vacca - Verducci Paola.

Sono in congedo: Beneventano - Caligian.

Votazione segreta del disegno di legge: « Ratifica del D. L. P. R. S. 1° dicembre 1949, n. 27: Trattamento tributario per gli atti e contratti stipulati nell'interesse della Regione siciliana » (314).

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 1° dicembre 1949, numero 27: Trattamento tributario per gli atti e contratti stipulati nell'interesse della Regione siciliana, poc'anzi discussi.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(Segue la votazione)

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Ratifica del D. L. P. R. S. 12 dicembre 1949, n. 35, recante provvedimenti per lo sviluppo del bacino idrotermale di Sciacca » (339).

PRESIDENTE: Segue la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 12 dicembre 1949, numero 35, recante provvedimenti per lo sviluppo del bacino idrotermale di Sciacca. »

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 12 dicembre 1949, n. 35, recante provvedimenti per lo sviluppo del bacino idrotermale di Sciacca. »

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Propongo il seguente emendamento già concordato con la Commissione:

— aggiungere alla fine dell'articolo 1 le seguenti parole: « con la seguente modifica: all'articolo 4 aggiungere dopo le parole:

« con decreto dell'Assessore per le finanze » le altre « di concerto con l'Assessore alla industria e commercio ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 1 con la modifica di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Art. 2.

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(E' approvato)

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	.	.	54
Favorevoli	.	.	49
Contrari	.	.	5

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Ignazio - Aiello - Ardizzone - Ausiello - Bianco - Bonfiglio - Borsellino Castellana - Bosco - Caltabiano - Castiglione - Colajanni Luigi - Colajanni Pompeo - Colosi - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - D'Angelo - Di Martino - Faranda - Ferrara - Gallo Luigi - Germana - Giganti Ines - Giovenco - Guarnaccia - Gugino - Isola - Lanza di Scalea - Lo Manto - Lo Presti - Majorana - Monastero - Mondello - Montalbano - Montemagno - Napoli -

Nicastro - Omobono - Pantaleone - Papa D'Amico - Pellegrino - Potenza - Ramirez - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Seminara - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Vaccara - Verducci Paola.

Sono in congedo: Beneventano - Caligian.

Discussione del disegno di legge: «Estensione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2» (320).

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: «Estensione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge regionale 18 gennaio 1949, numero 2».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MAJORANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero fare due osservazioni. La prima formale e procedurale: a mio avviso, questo disegno di legge avrebbe dovuto essere trasmesso dalla Commissione per la finanza a quella per il turismo. Le agevolazioni fiscali di cui esso tratta concernono il turismo ed è logico che, quanto meno, la Commissione del ramo fosse informata dell'esistenza di questo disegno di legge. L'altra osservazione ha un carattere più sostanziale. Pur essendo lieto che, finalmente, si intervenga, in forma abbastanza precisa, in questa materia, ho l'impressione che, anche questa volta, l'iniziativa della Regione sia piuttosto timida ed inadeguata alle esigenze che, in questo campo, ha la Sicilia.

La Commissione per la finanza ha modificato la dizione assai generica usata dal Governo nel proporre la legge, dichiarando che si tratta di agevolazioni fiscali per l'incremento delle attrezzature turistiche, climatiche e termali della Regione siciliana. Ora, devo dire che questa legge non incrementerà affatto le attrezzature turistiche; tutt'al più potrà incrementare le società che si occupano di attività turistiche. In realtà noi conosciamo l'insufficienza e la inadeguatezza dell'attrezzatura turistica in Sicilia. A ciò si può ovviare, riducendo l'imposizione fiscale sulla costituzione delle società. La difficoltà, infatti, non consiste nel costituire le società ma nel far sì che il turismo si sviluppi. Centri come Catania — che è una delle più impor-

tanti città d'Italia — sono sforniti non soltanto di un'attrezzatura alberghiera e ricettizia adeguata, ma anche di ristoranti decenti. Quasi la stessa situazione si riscontra a Palermo, dove, tranne l'esistenza di due o tre buoni alberghi, non esistono ristoranti rispondenti alle necessità di tale importante città. Altro esempio può trovarsi in Paternò — centro commerciale agrumicolo importantissimo — in cui non vi è nemmeno traccia di un ristorante.

Voce: Anche a Bronte.

MAJORANA. Bronte non ha l'importanza economica di Paternò. Se non veniamo incontro a queste necessità, facendo in modo che le defezioni che si verificano — e sono dolorosissime per noi tutti, per la Sicilia stessa e particolarmente per quelli che hanno una certa responsabilità — vengano eliminate, evidentemente non risolveremo mai nulla.

Sono spiacente, quindi, anche in occasione di questa legge, di ripetere che il procedimento usato dal Governo regionale è assolutamente inadeguato ed insufficiente: invece bisogna fare, e fare con assoluta urgenza. Io pregherei il Governo di mettere allo studio il problema ed intervenire in proposito con una legge adeguata. Pochi giorni fa avevo proposto di utilizzare la legge per le industrie siciliane, estendendola anche allo sviluppo delle industrie turistiche delle quali riconosciamo la necessità e la importanza economica e sociale.

NAPOLI, relatore. Ci dia in proposito un suggerimento.

MAJORANA. L'ho già dato.

NAPOLI, relatore. Allora non ho capito.

MAJORANA. Ella, onorevole Napoli, è fra i deputati di maggiore iniziativa, forse troppo ardito; avremo occasione di riparlarne, in occasione di una legge proprio da lei proposta.

Ma questa legge non è stata proposta da lei, il fatto che ne è il relatore è cosa degna della massima considerazione, ma non credo che per questo Ella possa assumerne la paternità.

NAPOLI, relatore. Noi, come Commissione, avremmo potuto estendere la portata della legge.

MAJORANA. Probabilmente, se il disegno di legge fosse stato inviato alla quinta Com-

misione, la questione sarebbe stata esaminata.

Ad ogni modo, tengo a che l'Assemblea rilevi come, per venire incontro alle necessità del turismo, non basta esonerare dalle tasse le società turistiche; in tal modo si libera forse la millesima parte del capitale da impiegare nella creazione di attrezzature turistiche. Quello che bisogna facilitare, invece, è l'esercizio, non la costituzione delle società. Evidentemente bisogna mettere quegli avventurosi che desiderano dare un impulso, esponendo i loro capitali, o coloro che riescono ad attirare in Sicilia capitali non siciliani, in condizioni di avere, non dico garantito un utile, ma almeno evitata una sicura perdita. E questo non si ottiene con la legge in esame. Le imposizioni fiscali maggiori non sono quelle che gravano sulla costituzione delle società, ma proprio le tasse di esercizio, che incidono per quasi il 50 per cento su ogni genere di attività turistica.

E' questo il punto ed in tal senso raccomanderei al Governo di mettere allo studio quel provvedimento che venga finalmente a risolvere questo problema. Non mi pare che il provvedimento si presenti assai complesso soprattutto in quanto ne abbiamo esaminato uno analogo, il quale è stato ormai varato. Il congegno della legge sarebbe semplice: dare agevolazioni all'esercizio e non solo alla costituzione delle società interessate.

Con ciò non si creda che io sia contrario al disegno di legge in discussione. Per quanto esso dia un aiuto modesto è sempre la manifestazione della volontà di risolvere il problema; ma, ancora una volta, debbo ripetere che questo piccolo passo, timidissimo, avviene dopo troppo tempo dalla costituzione della nostra Assemblea. In verità l'onorevole Alessi presentò delle proposte di provvedimenti che ponevano la questione, se pure non nel senso da me indicato. Queste proposte sono state disapprovate e non sono state sostituite da quelle altre che erano, da tutti, vivamente attese.

Devo poi fare un'altra osservazione. Nelle modificazioni che sono state apportate dalla Commissione per la finanza al testo governativo c'è un richiamo a preesistenti norme, sulla cui portata prego la Commissione di mettere me e l'Assemblea in condizione di avere un'idea precisa. Mi riferisco, precisamente, all'articolo 4. Ne faccio cenno in tema

di discussione generale, perchè mi pare fondamentale. Quando si dice: « Le agevolazioni fiscali di cui alle precedenti disposizioni, per l'obietto e per il tempo ivi previsti, sono limitate ai conferimenti o ai valori previsti negli articoli 81 e seguenti della tariffa A allegata alla vigente legge sulle imposte di registro (regio decreto 30 dicembre 1923, numero, 3269, e successive modificazioni) ed alle relative tasse ipotecarie », ci si riferisce a qualche cosa che non mi è riuscito di trovare negli atti dell'Assemblea. Oro io domando alla Commissione: dove ha trovato questo testo?

NAPOLI, relatore. *Diligentibus iura succurrunt.*

MAJORANA. Bisogna avere una idea precisa di questa dizione. Ho cercato il testo cui ci si riferisce in biblioteca, e non sono riuscito a trovarlo: pregherei che, prima di votare un testo di legge, la Commissione, quanto meno, esaminasse questa voce. Non voglio dire che sia indispensabile che la esamini io, perchè forse ciò sarebbe troppo, ma io ho l'impressione che la stessa Commissione non l'abbia mai visto.

NAPOLI, relatore. Questo, veramente...

MAJORANA. E' un sospetto che mi permetto di manifestare.

NAPOLI, relatore. Lei è cattivello, si giudica come si opera!

MAJORANA. Ma forse quando si opera con la verità si è cattivi. Riassumendo, non mi resta che sottolineare queste esigenze generali: 1) che non si evada dalla competenza delle Commissioni; 2) che si venga incontro alle industrie seriamente e non con provvedimenti che abbiano praticamente una portata irrisoria; 3) che, perlomeno, dato che si tratta di agevolazioni fiscali, si dica in che cosa consistono queste agevolazioni che vengono poco chiaramente sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

NAPOLI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il Governo non chiede la parola; ha, quindi, facoltà di parlare il relatore onorevole Napoli.

MAJORANA. Non avete nemmeno letto la legge sulle imposte di registro a cui vi rife-

rite. Alla biblioteca dell'Assemblea non c'è. Facciamo le leggi senza nemmeno sapere quello che si vuole!

RESTIVO, Presidente della Regione. E' un dato di fatto che sarebbe facile accertare.

STABILE. La legge cui si fa riferimento esiste.

MAJORANA. Lo so che esiste; ma non l'hanno nemmeno guardata!

NAPOLI, relatore. Mi permetto di intervenire per evitare che le osservazioni del collega Majorana appaiano di natura scandalistica e per avvertire che la Commissione per la finanza ha sentito i tecnici, i quali hanno portato in Commissione la legge con le tabelle che l'onorevole Majorana non ha saputo e potuto trovare.

Se Ella, caro Majorana, dimenticando per un momento di essere ingegnere, avesse pensato di essere un legislatore e avesse richiesto all'Assessorato per le finanze queste tabelle, ne sarebbe venuto in possesso. Se poi Ella crede che questa legge non si può discutere, perchè le mancano gli estremi della tabella A., allora domandi una sospensiva e passeremo alla votazione. Ma, per carità, non facciamo uno scandalo perchè un collega, non ha potuto trovare la tabella A.! Se, poi, l'onorevole Majorana vuole conoscerne il contenuto, è pregato di leggere l'articolo quattro del disegno di legge.

MAJORANA. Io sono d'accordo sul principio e presumo che abbiate fatto un ottimo lavoro; ma l'Assemblea non può non conoscere cosa dica questa tabella A.

STABILE. E' contenuta nella legge sull'imposta di registro.

NAPOLI, relatore. Se noi della Commissione non siamo in condizioni, dato che il disegno di legge è stato elaborato parecchi mesi fa, di dire con precisione assoluta quale particolare riguardi questa tabella allegata alla legge sull'imposta di registro in atto in vigore, ciò non vuol dire che il collega Majorana non abbia avuto il tempo di chiarire ogni suo pensiero, ricercando il testo della legge.

MAJORANA. Non ho avuto il tempo.

NAPOLI, relatore. Allora, o domanda una sospensiva, oppure dica: non è il caso di so-

spendere perchè la tabella l'avete vista voi. Bisogna decidersi.

MAJORANA. Esatto.

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Io ritiengo che le osservazioni dell'onorevole Majorana potrebbero essere facilmente chiarite dalla Commissione. Sostanzialmente, l'onorevole Majorana si è trovato di fronte ad un disegno di legge governativo il cui obiettivo è evidente e che, vorrei dire, non può essere concordemente accettato da tutti. Noi abbiamo svolto un'attività in senso legislativo, diretta a promuovere ed a sollecitare l'iniziativa nel campo industriale. Il turismo, tra queste attività industriali della Sicilia, indubbiamente occupa un posto di preminenza, anche perchè, sotto alcuni riflessi, si presenta come l'industria naturale, se non la più facile, almeno per quanto attiene un primo impianto, nell'ambito della Regione.

Alcuni criteri, cui si ispirava il disegno di legge governativo, e che, soprattutto, si riferivano a questo clima generale di provvedimenti in relazione al sistema di agevolazioni tributarie, furono, attraverso un esame evidentemente più specifico e più particolareggiato, ricondotti dalla Commissione ad una visione particolare delle esigenze di stimolo e di impulso proprie del settore del turismo. Ciò ha rivelato l'opportunità di sostituire ad un richiamo generico alle agevolazioni tributarie, di cui alla precedente disposizione, un richiamo specifico, che è quello contenuto nel nuovo articolo 4 proposto dalla Commissione. Di questo potremo discutere, quando parleremo dell'articolo 4. Se, però, nell'onorevole Majorana è rimasto il dubbio che questa valutazione abbia un carattere generale, che investa tutta la portata della legge, in questo caso la Commissione, che ha approfondito questo argomento, non avrà — credo — esitazione a chiarire i motivi, per cui all'articolo 4 del testo proposto dal Governo è stata sostituita una dizione più specifica, che maggiormente tiene conto di queste finalità particolari della legge attraverso il richiamo alla legge del 1923. Sotto questo riflesso, quindi, anche io sarò ben lieto se la Commissione vorrà chiarire.

NAPOLI, relatore. Non abbiamo qui i verbali delle sedute della Commissione in cui si elaborò questo disegno di legge; ma mi pare sia senz'altro evidente che abbiamo preso conoscenza della tabella A, se, appunto in relazione ad essa, abbiamo apportato modifiche al testo governativo. Peraltro, abbiamo anche sentito il parere dell'Assessore alle finanze, il quale è stato d'accordo. Comunque, si può rimandare la discussione per aver modo di consultare la tabella A, se credete che ciò possa contribuire ad una migliore formulazione della legge.

MAJORANA. Prima di votare devo sapere di che cosa si tratta. Non c'è bisogno di sospendere la discussione; mandiamo a prendere la legge sull'imposta di registro. (*Interruzioni - Discussione nell'Aula*)

BONFIGLIO. Non è il caso di sospendere.

RESTIVO, Presidente della Regione. Io credo che l'onorevole Majorana non può mettere in dubbio l'esistenza dell'allegato alla legge. Evidentemente ha voluto sottolineare un altro quesito, e cioè che la diversità fra il testo proposto dal Governo e quello proposto dalla Commissione può avere risalto in quanto si abbia sotto gli occhi la tabella A. La diversità della dizione assume, cioè, un significato, solo attraverso un esame che egli non ha fatto e che non ha potuto fare nemmeno la Commissione; per una maggiore illustrazione della legge, ritengo che attraverso il richiamo del documento legislativo potrà quest'esigenza essere pienamente soddisfatta.

MAJORANA. In biblioteca non c'è.

SCIFO. Chi l'ha detto?

MAJORANA. L'ho cercata e non sono riuscito a trovarla.

NAPOLI, relatore. Credevamo che in materia di imposte di registro fosse facile la consultazione e, nella relazione, a proposito delle modifiche proposte dalla Commissione, avevamo detto di aver ritenuto più opportuno limitare i provvedimenti specificandoli. E, col richiamo della tabella A allegata alla legge, abbiamo inteso limitare le agevolazioni per evitare che, mentre noi vogliamo favorire lo sviluppo dell'industria, ci sia qualcuno che faccia speculazioni; nell'ultimo capoverso della relazione ne avevamo detto le ragioni.

Ad ogni modo credo che, ormai, si possa passare all'esame degli articoli. L'onorevole Majorana potrà intervenire in occasione della discussione dell'articolo 4.

Circa il rilievo che il disegno di legge non è stato esaminato dalla Commissione per i lavori pubblici, dobbiamo ricordare all'onorevole Majorana che, quando si è trattato del disegno di legge sugli sgravi fiscali per le costruzioni edilizie, la Commissione per i lavori pubblici si è dichiarata incompetente ed ha rimandato il progetto di legge alla Commissione per la finanza. Oggi non si discute di un regolamento tecnico di lavori pubblici — come costruzioni, case, edifici, etc. — ma di una materia prevalentemente finanziaria.

Per il resto, onorevole Presidente, si può ovviamente rispondere che si agevola una attività che ha bisogno di molto capitale, stimolando la costituzione delle società in modo che si possa costituire lo strumento che disponga dei capitali. E, quindi, implicito, ma abbastanza chiaro che si viene incontro alla necessità dell'incremento delle attrezzature turistiche, proprio venendo incontro alla formazione del capitale attraverso la costituzione di società.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Metto ai voti il passaggio all'esame dei singoli articoli.

(E' approvato)

Do lettura del titolo proposto dalla Commissione legislativa: « Agevolazioni fiscali per l'incremento delle attrezzature turistiche, climatiche e termali nella Regione siciliana. »

NAPOLI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI, relatore. Mi permetto di suggerire che nel titolo venga soppressa la parola « siciliana » che può ritenersi superflua.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il titolo del disegno di legge con la modifica formale suggerita dall'onorevole Napoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« Gli atti stipulati entro il 31 dicembre 1953 e che provvedono alla costituzione di società di qualunque specie, le quali svolga-

no la loro attività nella Regione, ivi abbiano la loro sede sociale e che abbiano per oggetto iniziative, opere ed impianti con finalità turistiche, climatiche o termali, funiviarie o sciistiche o che provvedano alla costruzione di nuovi alberghi o di qualunque nuovo impianto a carattere ricettizio, sono soggetti all'imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa. »

MAJORANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA. Desidero precisare che l'esenzione prevista nella legge si riduce soltanto al due per cento dei capitali delle società. Mi sembra una esenzione di ben scarso rilievo.

NAPOLI, relatore. Abbiamo concesso l'intera esenzione delle imposte di registro ed ipotecaria. Il pagamento nella misura fissa è cosa assolutamente trascurabile: si tratta di centinaia di lire.

MAJORANA. Ho fatto questa osservazione a titolo di commento.

NAPOLI, relatore. Ma cos'altro potremmo fare? Rimborsare due volte l'imposta?

MAJORANA. Comunque, questa non può essere considerata come una legge di agevolazioni fiscali.

NAPOLI, relatore. Dovremo, forse, con questa legge stanziare, per esempio, 500 milioni per distribuirli ai signori industriali che intendono svolgere in Sicilia delle attività? Per quanto si riferisce all'articolo 1 non credo si possa fare più di quanto si è fatto. Mediante l'esenzione in esso prevista, in sostanza, diamo un contributo corrispondente al 2 per cento del capitale; se questo ammonta a 100 milioni l'esenzione sarà di 2 milioni meno le 500 lire di tassa fissa.

Credo che più di questo non poteva farsi. Sull'articolo 1, a mio parere, non c'è altro da dire.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1.
(*E' approvato*)

Art. 2.

« Alla stessa agevolazione fiscale hanno diritto anche gli atti coi quali nel periodo di tempo sopra stabilito, da parte di privati,

enti o società si provveda all'acquisto di aree od a rilevare impianti allo scopo di ampliarli o trasformarli per i fini di cui al precedente articolo 1. »

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Unicamente per ragioni di forma, debbo rilevare che la dizione « Alla stessa agevolazione fiscale hanno diritto anche gli atti... » è poco tecnica.

Propongo che essa venga sostituita con la seguente: « La stessa agevolazione si applica anche agli atti... ».

NAPOLI, relatore. La Commissione accetta.

MAJORANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI, relatore. Ma non dovevi partire?

SCIFO. Ma non eri in congedo?

MAJORANA. A mio parere, la Commissione per la finanza avrebbe fatto bene a interpellare la Commissione per il turismo su quanto forma oggetto di questo articolo. Io desidero avere dei chiarimenti in proposito. In sostanza vengono esentati gli atti con cui si provvede all'acquisto di aree ed a rilevare impianti allo scopo di ampliarli o trasformarli. Osservo che da tale agevolazione sono esclusi tutti quegli atti che riguardano i nuovi impianti: la rilevazione si riferisce ad impianti usati o che si presume siano tali.

Ecco perchè questa dizione non è affatto chiara; io ritengo che in questo modo non si agevolano le industrie.

NAPOLI, relatore. Ella, onorevole Majorana comprende forse fra i nuovi impianti i macchinari? I macchinari non si comprano in Sicilia, perchè, purtroppo, qui non se ne fabbricano, ma si comprano nel Nord, ad esempio a Torino; quindi le agevolazioni fiscali per l'acquisto di macchinari dovrebbero essere concesse a Torino.

MAJORANA. Ma il termine: « impianti » non si riferisce agli edifici? La dizione mi sembra poco chiara.

NAPOLI, relatore. Se per edifici intendiamo gli alberghi, valgono le norme dello

articolo 1; se invece alludiamo ad aree per fabbricare, valgono quelle dell'articolo 2; se infine parliamo di macchinari, in tal caso nulla vi è da fare, perchè la Sicilia non ne produce. La Regione non è competente a sanare l'esenzione di imposte che non riscuote.

MAJORANA. Ad ogni modo ritengo che la dizione non sia sufficientemente chiara.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2 con la modifica formale proposta dall'onorevole Romano Giuseppe.

NAPOLI, *relatore*. La prego di leggere il testo modificato.

PRESIDENTE. Ne do lettura:

« La stessa agevolazione si applica anche agli atti coi quali nel periodo di tempo sopra stabilito, da parte di privati, enti o società si provveda all'acquisto di aree od a rilevare impianti allo scopo di ampliarli o trasformarli per i fini di cui al precedente articolo 1. »

(*E' approvato*)

Art. 3.

« Sono pure soggetti all'imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa gli atti concernenti trasformazioni di società già esistenti e gli atti concernenti aumento di capitale da parte di società di qualunque specie e che abbiano la loro sede in Sicilia quando la trasformazione sociale o l'aumento deliberato nel termine di cui al precedente articolo sono destinati ai fini di cui all'articolo 1 predetto. »

(*E' approvato*)

Art. 4.

« Le agevolazioni fiscali di cui alle precedenti disposizioni, per l'obietto e per il tempo ivi previsti, sono limitate ai conferimenti o ai valori previsti negli articoli 81 e seguenti della tariffa A allegata alla vigente legge sulle imposte di registro (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni) ed alle relative tasse ipotecarie. »

MAJORANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA. Mi sono occupato di questo articolo in sede di discussione generale. Potrei anche rinunziare alla mia « obiezione di

coscienza » e tenerla per me, per quanto sia convinto che tutti i colleghi dovrebbero condividerla. Comunque, voi potete votare, onorevoli colleghi, tutto quello che volete; io dichiaro che non voterò. La Commissione per la finanza non ha esaminato la tabella cui si fa riferimento nell'articolo 4 che noi dovremmo votare. Potrei prospettare che non l'ha neppure vista. (*Interruzioni*)

SCIFO. Questo no!

NAPOLI, *relatore*. Tu stai usando un linguaggio provocatorio! Questa legge è all'ordine del giorno da parecchio tempo e non ci aspettavamo che si discutesse oggi. Per questo non abbiamo con noi tutti gli incartamenti ad essa relativi.

MAJORANA. La Commissione avrebbe dovuto conservare copia della tabella fra i suoi atti. Per parte mia non ho avuto tempo di recarmi all'Assessorato per esaminarla; ma la Commissione avrebbe potuto farlo.

NAPOLI, *relatore*. La volontà dell'onorevole Majorana è indubbiamente importante, e noi cercheremo di tenerla in debito conto; sarebbe, però, opportuno conoscere se questo suo desiderio di controllare ancora una volta ciò che noi abbiamo già controllato a suo tempo, è condiviso anche dagli altri colleghi dell'Assemblea.

SCIFO. Interpelliamo l'Assemblea.

PRESIDENTE. Potremmo procedere allo esame dell'articolo 5, riservandoci di esaminare l'articolo 4 per ultimo.

NAPOLI, *relatore*. Aderiamo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta.

(*E' approvata*)

Passiamo, allora, all'articolo 5.

Art. 5.

« Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli sono concesse, previa istanza debitamente documentata, dall'Assessore per il turismo, che nel decreto di concessione, all'uopo emesso, determinerà le condizioni cui la concessione deve essere subordinata. »

(*E' approvato*)

Art. 6.

« Le agevolazioni stesse si intendono revocate e le imposte e tasse sono riscosse nella misura normale qualora entro il 31 marzo 1954 e entro tre mesi dal termine fissato dal decreto dell'Assessore di cui al precedente articolo, non sia esibita al competente ufficio fiscale una dichiarazione dell'Assessore per il turismo, accertante l'avvenuto raggiungimento delle finalità richieste dalla presente legge e l'adempimento delle condizioni determinate nel predetto decreto dell'Assessore per il turismo. »

All'uopo gli atti che hanno beneficiato delle agevolazioni fiscali contemplate dalla presente legge sono annotati a campione da parte degli uffici fiscali competenti, i quali all'esibizione della dichiarazione assessoriale di cui al precedente comma, provvederanno all'annullamento della partita annotata a campione mentre in difetto della esibizione predetta provvederanno alla riscossione, secondo il vigente ordinamento tributario, delle normali imposte e tasse dovute secondo la natura degli atti stipulati. »

(E' approvato)

Art. 7.

« Alle società di nuova costituzione, o trasformate, contemplate dagli artt. 1 e 3 della presente legge, ed alle società che provvederanno ad aumenti di capitali per i fini di cui al precedente art. 1 sono estese tutte le norme di cui alla legge regionale 8 luglio 1948, n. 32, ed al relativo regolamento approvato con D. L. 5 marzo 1949, n. 8. »

Richiamo l'attenzione della Commissione sulle ultime parole di questo articolo: «....regolamento approvato con D.L. 5 marzo 1949, numero 8. »

NAPOLI. E' un errore materiale. Il regolamento sarà stato approvato con un decreto del Presidente della Regione. Peraltro l'ultima frase: « ed al relativo regolamento approvato con D.L. 5 marzo 1949, n. 8 » si può sopprimere. Basta fare riferimento alla legge regionale 8 luglio 1948, n. 32.

MAJORANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA. Data la natura del provvedimento sarebbe stato opportuno estendere le agevolazioni anche per la emissione delle

obbligazioni. Io non ho avuto tempo di congegnare gli emendamenti; ma la Commissione per la finanza, che ha esaminato analoghi provvedimenti, avrebbe fatto bene ad inserire nel testo del disegno di legge un articolo relativo a tale questione. Sarebbe opportuno tenere conto della necessità di concedere agevolazioni anche per le emissioni delle obbligazioni, come si è fatto per la legge di agevolazioni fiscali alle industrie. C'è questa lacuna nel disegno di legge in esame.

NAPOLI, relatore. Se non sono stati presentati emendamenti non resta che proseguire nell'esame dell'articolo e passare alla votazione.

MAJORANA. Non ho avuto tempo di presentare l'emendamento; osservo che c'è questa lacuna.

NAPOLI, relatore. Signor Presidente, come ho già proposto si potrebbero sopprimere le ultime parole.

PRESIDENTE. Potremmo aggiungere: « e relativo regolamento ».

NAPOLI, relatore. Ne possiamo fare a meno, anche perchè non sembra che il regolamento sia definitivo.

MAJORANA. Sarebbe opportuno rinviare a domattina la discussione di questo disegno di legge. In tal caso pregherei la Commissione di mettere a disposizione dell'Assemblea la tabella di cui si è parlato.

PRESIDENTE. Se i colleghi non fanno obiezioni suggerirei il seguente emendamento:

— sostituire alle parole: « ed al relativo regolamento approvato con D.L. 5 marzo 1949, n. 8 » le altre: « e relativo regolamento ».

MAJORANA. Per approvare l'ultimo articolo relativo alla formula di pubblicazione bisognerà prima approvare l'articolo 4, che è rimasto sospeso.

PRESIDENTE. Per il momento stiamo ancora esaminando l'articolo 7.

Pongo ai voti l'emendamento da me suggerito.

(E' approvato)

Metto ai voti l'articolo 7 con la modifica, di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

NAPOLI, *relatore*. Sarebbe bene sentire il parere dell'Assemblea, interpellandola nella forma regolamentare, sulla richiesta di sospensiva proposta dall'onorevole Majorana. Parleranno un oratore a favore ed uno contro. In tal modo potremo definire la richiesta di sospensiva per questa maledetta tabella A.

RUSSO. Non credo che si debba chiamare maledetta.

NAPOLI, *relatore*. Come può credere, caro Majorana, che la Commissione abbia modificato il testo del Governo, nel quale si faceva specifico riferimento, oltre che ad una legge regionale, ad una statale, e non abbia esaminato quest'ultima legge? Ella è libero di dire tutto quello che vuole; oggi c'è libertà di opinione, ma anche nella libertà c'è un limite.

MAJORANA. Ma la verità è anche quella che risulta a me, cioè che la tabella non è stata esaminata. (*Proteste*)

SCIFO. Majorana è il leone della giornata.

D'ANTONI. Questa è l'ebbrezza dei 31 voti.

NAPOLI, *relatore*. Usciamone una buona volta. Votiamo la sospensiva.

D'ANTONI. Chiediamo all'Assemblea di decidere.

MAJORANA. Allora mettete in dubbio la opportunità di renderci conto di queste cose. La discussione del disegno di legge può essere sospesa e rinviata a domani.

NAPOLI, *relatore*. Signor Presidente, metta ai voti la sospensiva, e così conosceremo la volontà dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Il regolamento stabilisce che la sospensiva può essere domandata dalla Commissione, dal Governo o da 8 deputati.

NAPOLI. La Commissione desidera che si continui.

PRESIDENTE. Siccome l'onorevole Majorana è uno.....

BONFIGLIO. Ma vale per otto! (*Si ride*)

SCIFO. Conta per trentuno!

NICASTRO. Continuiamo la discussione.

PRESIDENTE. Possiamo attendere. Aspettiamo qualche minuto onde venga portata in

Assemblea la legge che è stata richiesta ed in cui è compresa la tabella in questione.

MAJORANA. Io non ho ragione di insistere perchè mi rendo conto che da solo non posso sostenere la questione.

NAPOLI, *relatore*. Allora la richiesta è superata. Non insiste nemmeno il collega Majorana. Vogliamo andare avanti?

PRESIDENTE. Ed allora rileggo l'articolo 4:

« Le agevolazioni fiscali di cui alle precedenti disposizioni, per l'obietto e per il tempo ivi previsti, sono limitate ai conferimenti o ai valori previsti, negli articoli 81 e seguenti della tariffa A allegata alla vigente legge sulle imposte di registro (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni) ed alle relative tasse ipotecarie. »

MAJORANA. Dichiaro di votare contro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

(*E' approvato*)

Art. 8.

« La presente legge sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(*E' approvato*)

MAJORANA. Dichiaro che mi asterrò dal votare questo disegno di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(*Segue la votazione*)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Presenti	52
Astenuti	1
Votanti	51
Favorevoli	47
Contrari	4

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione:

Adamo Ignazio - Ausiello - Aiello - Bonfiglio - Bongiorno Giuseppe - Bongiorno Vincenzo - Borsellino Castellana - Bosco - Caltabiano - Castorina - Cipolla - Calajanni Luigi - Colosi - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - Dante - D'Antoni - Di Martino - Drago - Faranda - Gallo Luigi - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - Guarnaccia - Gugino - Isola - Landolina - Lanza di Scalea - Marchese Arduino - Marino - Milazzo - Montalbano - Montemagno - Napoli - Nicastro - Omobono - Pellegrino - Potenza - Ramirez - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Scifo - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Verducci Paola.

Presenti alla votazione considerati come astenuti: Majorana.

Sono in congedo: Beneventano - Caligian.

Chiusura e risultato della votazione segreta del disegno di legge: « Ratifica del D. L. P. R. S. 1° dicembre 1949, n. 27: Trattamento tributario per gli atti e i contratti stipulati nell'interesse della Regione siciliana » (314).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione segreta del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 1° dicembre 1949, numero 27: Trattamento tributario per gli atti ed i contratti stipulati nell'interesse della Regione siciliana. »

Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	48
Favorevoli	43
Contrari	5

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione:

Aiello - Bianco - Bonfiglio - Bongiorno Giuseppe - Bongiorno Vincenzo - Borsellino Castellana - Caltabiano - Castorina - Cipolla - Colosi - Cristaldi - D'Agata - D'Angelo - Dante - D'Antoni - Di Martino - Drago - Faranda - Ferrara - Gallo Luigi - Germanà -

Giovenco - Guarnaccia - Isola - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Luna - Majorana - Marchese Arduino - Milazzo - Monastero - Montalbano - Montemagno - Napoli - Pellegrino - Ramirez - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Russo - Sapienza - Seminara - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Vaccara - Verducci Paola.

Sono in congedo: Beneventano - Caligian.

Discussione del disegno di legge: « Denominazione in «S. Giovanni Bosco» della frazione istituita dal Consiglio comunale di Acireale con la deliberazione in data 27 marzo 1947, n. 72 » (296).

PRESIDENTE. Si proceda alla discussione del disegno di legge: « Denominazione in « San Giovanni Bosco » della frazione istitutiva del Consiglio comunale di Acireale con la deliberazione in data 27 marzo 1947, numero 72 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessun deputato né il Governo chiedono di parlare, ha facoltà di parlare il relatore onorevole Castorina.

CASTORINA, relatore. Nel Comune di Acireale, fra le frazioni Guardia Mangano e Santa Maria Malati, vi è un agglomerato urbano di circa mille abitanti. Questo agglomerato si è chiamato sinora « Salita Sorbo » e sta a ricordare il tempo in cui, nei pressi di questo « sorbo », si riunivano i banditi. Gli abitanti, che si vergognano di ricordare le origini della frazione, hanno desiderato che essa prenda il nome di « San Giovanni Bosco ». Il Comune di Acireale, cui appartiene l'agglomerato, non ha avuto nulla in contrario ad accogliere tale richiesta e ha dato parere favorevole: analogamente l'Amministrazione provinciale di Catania. In conseguenza la richiesta è fondata sulla legge, e nulla si oppone a che essa venga accolta. La prima Commissione legislativa si è espressa favorevolmente, per l'accoglimento dell'istanza degli abitanti di « Salita Sorbo », ed oggi propone che tale frazione anziché avere un nome che si riconnette ad un ricordo infamante, venga denominata « San Giovanni Bosco ».

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale e metto ai voti il passaggio all'esame dei singoli articoli.

(E' approvato)

Do lettura del titolo del disegno di legge proposto dalla Commissione: « Elevazione a frazione dell'agglomerato urbano « Salita Sorbo » del Comune di Acireale e modifica-zione della relativa denominazione in « San Giovanni Bosco ».

Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« L'agglomerato urbano ricadente nel terri-torio del Comune di Acireale tra le frazioni «Guardia Mangano» e «Santa Maria Malati» finora individuato sotto il nome di « Salita Sorbo » e riconosciuto come frazione con de-liberazione del Consiglio comunale di Aci-reale 27-3-1947, è denominato « San Giovanni Bosco. »

(E' approvato)

Art. 2.

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osser-varla e di farla osservare come legge della Regione ».

(E' approvato)

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge testé discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(Segue la votazione)

Le urne restano aperte.

Discussione del disegno di legge: « Ratifica del D.L.P.R.S. 30 ottobre 1948, n. 31, recante provvedimenti per facilitare l'organizzazione dei servizi centrali della Regione » (209).

PRESIDENTE. Si proceda alla discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 30 ottobre 1948, nu-mero 31, recante provvedimenti per facili-tare l'organizzazione dei servizi centrali della Regione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Debbo avvertire che il termine per la rati-fica è già scaduto, essendo già trascorso più di un anno dalla emanazione del decreto.

Poichè nessuno chiede la parola, ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Ramirez.

RAMIREZ, relatore. Con decreto presiden-ziale del 30 ottobre 1948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1949, la Pre-sidenza della Regione, onde venire incontro alle necessità che si manifestavano nel campo dell'organizzazione dei servizi della Regione, ed allo scopo, quindi, di chiamare nella Re-gione funzionari dei gradi elevati, del ruolo centrale che a tale processo di organizzazione contribuissero, emanò delle disposizioni spe-ciali in favore di questo personale, appunto per invogliarlo a venire in Sicilia. Tali dispo-sizioni, per l'articolo 1 del decreto, cessarono di aver vigore col 31 dicembre 1949, essendo il beneficio di natura strettamente tempo-ranea.

La Commissione, ad unanimità, non ha ri-tenuto di proporre all'Assemblea l'approva-zione del decreto e propone di non ratificarlo per i seguenti motivi:

1) perchè il decreto si applica ai funzio-nari fino al grado ottavo, mentre per la orga-nizzazione dei servizi della Regione occor-rono funzionari non inferiori al grado quinto;

2) perchè non si comprende la ragione per cui i benefici debbono essere limitati sola-mente ai funzionari delle amministrazioni centrali, mentre anche altri funzionari, pro-venienti da amministrazioni diverse, hanno pure lodevolmente svolto opera per la orga-nizzazione di servizi.

Il decreto ha già avuto la sua piena attua-zione, essendone cessati gli effetti col 31 di-cembre 1949, e del resto si ha motivo di ri-tenere che i servizi della Regione siano già stati organizzati; ma la Commissione è venuta in questa determinazione anche perchè ha ritenuto opportuno di non creare un prece-dente che darebbe la possibilità ad altre ca-tegorie di impiegati di avanzare uguali pre-teste.

BOSCO. Allora questi funzionari dovranno rimborsare le indennità percepite.

RESTIVO, Presidente della Regione. Chie-do di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Vorrei fare un rilievo di carattere formale; noi discutiamo un provvedimento di legge che è già decaduto. La mancata ratifica non può neppure più mettersi in discussione, perché è noto che un decreto decade senz'altro, se non viene ratificato, entro un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; ed il decreto in questione è stato pubblicato il 14 gennaio del 1949.

RAMIREZ, relatore. L'articolo 4, inoltre, prescrive tassativamente che le disposizioni contenute nel decreto cesseranno di aver vigore il 31 dicembre 1949.

RESTIVO, Presidente della Regione. Io pongo una pregiudiziale: può mettersi all'ordine del giorno un provvedimento di ratifica che non può essere adottato all'Assemblea?

PRESIDENTE. I precedenti sono in questo senso: l'Assemblea prende soltanto atto delle decadenze.

RAMIREZ, relatore. Sta bene; ma è molto opportuno che siano ben note le ragioni per le quali la Commissione è contraria alla ratifica.

PRESIDENTE. L'Assemblea deve esserne a conoscenza. Ecco perchè il disegno di ratifica è stato ugualmente incluso nell'ordine del giorno, pur essendo decaduto il decreto, cui esso si riferisce.

RAMIREZ, relatore. Ciò è tanto più opportuno, in quanto il provvedimento in esame ha ispirato un'altra proposta di legge, di iniziativa parlamentare, tendente ad estendere i benefici ad altre categorie di impiegati. Questi sono i motivi che hanno indotto la Commissione a pronunziarsi in senso contrario.

PRESIDENTE. Invito l'Assemblea a prendere atto, per alzata e seduta, dell'avvenuta decadenza del decreto.

(*L'Assemblea ne prende atto*)

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per facilitare l'organizzazione dei servizi centrali della Regione » (307).

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per facilitare l'organizzazione dei servizi centrali della Regione », di iniziativa degli onorevoli Adamo

Domenico, Caltabiano ed altri. Come hanno testé sentito, questo disegno di legge concerne lo stesso argomento del provvedimento prima discusso.

RAMIREZ, relatore. Infatti è identico.

RESTIVO, Presidente della Regione. Non direi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede la parola, ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Ramirez.

RAMIREZ, relatore. Nella relazione che accompagna questo disegno di legge si afferma che con esso si intende ovviare agli inconvenienti lamentati dalla Commissione in occasione dell'esame del disegno di legge di ratifica del decreto presidenziale di cui abbiamo poc'anzi discusso. Il disegno di legge, però, si rivela identico, anzi peggiore del precedente decreto. Per questo motivo la Commissione chiede che esso non venga approvato.

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Per conto del Governo, dichiaro di accettare la deliberazione della Commissione con la quale si chiede che il disegno di legge non sia approvato. Infatti, mentre poteva essere giustificato un provvedimento col quale si dava facoltà all'Amministrazione regionale di richiedere a quella centrale dello Stato l'invio in missione temporanea presso i suoi uffici di funzionari esperti provenienti dai servizi centrali, quanto si propone nel provvedimento in esame non avrebbe alcuna giustificazione e, a parte ogni rilievo di ordine giuridico, creerebbe una posizione di privilegio certamente pregiudizievole per il buon funzionamento della burocrazia regionale che intendiamo formare, e che deve naturalmente trovarsi in una posizione di parità anche nei confronti degli altri funzionari, che affluiscono dall'Amministrazione centrale dello Stato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il passaggio all'esame dei singoli articoli.

(*Non è approvato*)

Rinvio della discussione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè è presente il relatore, onorevole Stabile, si potrebbe passare alla discussione del disegno di legge: « Propraga del termine di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1948, numero 21 » (342).

STABILE, relatore. Chiedo che si rinvii a domani.

RESTIVO, Presidente della Regione. Di accordo.

PRESIDENTE. Ed allora la discussione è rinviata a domani.

Chiusura della votazione segreta del disegno di legge: « Denominazione in « S. Giovanni Bosco » della frazione istituita dal Consiglio comunale di Acireale con deliberazione in data 27 marzo 1947, n. 72 » (296).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta del disegno di legge: « Denominazione in « San Giovanni Bosco » della frazione istituita dal Consiglio comunale di Acireale con la deliberazione in data 27 marzo 1947, numero 72 ».

Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*)

Poichè non si è raggiunto il numero legale, la votazione sarà ripetuta nella seduta successiva.

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Ignazio - Bonfiglio - Bongiorno Vincenzo - Borsellino Castellana - Castorina - Colajanni Luigi - Colajanni Pompeo - Colosi - Cuffaro - Dante - D'Antoni - Di Martino - Germanà - Giovenco - Guarnaccia - Lanza di Scalea - Lo Presti - Marchese Arduino - Montalbano - Montemagno - Nicastro - Potenza - Ramirez - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Stabile - Verducci Paola.

Sono in congedo: Beneventano Caligian.

La seduta è rinviata a domani 4 marzo, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.

1. — Votazione segreta del disegno di legge:

« Denominazione in S. Giovanni Bosco » della frazione istituita dal Consiglio comunale di Acireale con la deliberazione in data 27 marzo 1947, numero 72 » (296).

3. — Discussione dei seguenti disegni di legge:

a) « Rinnovazione della delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione » (372);

b) « Agevolazioni fiscali alle cooperative agricole di produzione e lavoro e di consumo » (311);

c) « Proroga del termine di cui allo articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1948, n. 21 » (342);

d) « Modifiche alla legge sulla ricostituzione delle amministrazioni comunali su basi elettive » (142);

e) « Approvazione di una convenzione fra l'Amministrazione della Regione siciliana e l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni per l'uso dei vaglia postali di servizio » (298);

f) « Abolizione delle giornate di punta a carico dei coltivatori diretti. Modifiche alla composizione della Commissione regionale in materia di contributi unificati in agricoltura » (275);

g) « Disposizioni in materia urbanistica » (185).

4. — Proposta della Commissione legislativa « Affari interni ed ordinamento amministrativo » perchè l'Assemblea deliberi sul seguente quesito: « Se il ritiro, da parte del Governo della Regione, di un disegno di legge ad esso presentato sottragga alla Commissione competente il potere di proseguire nell'elaborazione del testo definitivo da presentare all'Assemblea ».

La seduta è tolta alle ore 20,15.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morella

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo

ALLEGATO.

Risposte scritte ad interrogazioni.

CACCIOLA. Al Presidente della Regione. « Per conoscere il preciso complessivo ammontare ricavato dai contributi del cessato Fondo di solidarietà siciliana in relazione ai versamenti fatti agli uffici incaricati per la riscossione, e cioè dalla istituzione alla cessazione del Fondo stesso; per conoscere, altresì, i dati relativi alla ripartizione fatta con i fondi stessi tra le varie provincie siciliane, in conformità al decreto istitutivo del Fondo, con l'indicazione dei beneficiari e con l'ammontare assegnato a ciascuno di essi; e per conoscere, infine, se l'Ufficio stralcio di detto Fondo ha esaurito il proprio lavoro e se vi sono state delle rimanenze finanziarie del fondo in parola. » (579) (Annunziata il 4 aprile 1949)

RISPOSTA. — « Comunico le notizie richieste sulla gestione del Fondo di solidarietà siciliana:

ENTRATA. — L'ammontare complessivo dei contributi riscossi dal Fondo, dalla istituzione alla sua cessazione, ammonta a L. 672.753.380, comprese L. 746.474 per interessi accreditati dal Banco di Sicilia e dalla Cassa di risparmio sul c/c del Fondo di solidarietà siciliana.

I versamenti furono effettuati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (lire 343.303.315, corrispondenti a circa il 50 % del totale) dagli uffici provinciali dell'industria e commercio della Sicilia (lire 297.062.765) e da vari enti, quali Dogane, Sepral, Ispettorato della motorizzazione civile ecc. (lire 31.640.826).

Il Compartimento delle ferrovie dello Stato — che aveva reclamato, a titolo di rimborso per le spese di riscossione, la somma di lire 19.169.435 — è stato autorizzato in linea transattiva, per accordi intervenuti col Ministero dei trasporti, a trarre, sulla predetta somma di L. 343.303.315 un complesso di 12 milioni.

Agli uffici provinciali industria e commercio, per il servizio accertamento e riscossione dei contributi, sono stati corrisposti, sull'importo totale delle somme riscosse a favore del Fondo, compensi complessivamente ammontanti a L. 3.223.230, e calcolati in media sulla base del 0,50 %, salvo limitate eccezioni dovute a circostanze particolarmente segnalate ed accertate.

SPESE. — Esse sono così distinte:

1. — Pagamenti per i fini del Fondo lire 382.371.741.

Il decreto alto commissoriale n. 105 del 2 gennaio 1947, istitutivo del Fondo, venne emanato, come è noto, per l'attuazione di speciali provvidenze per alleviare il disagio delle categorie meno abbienti e tali fini sono stati tenuti presenti nella erogazione dei fondi. Le assegnazioni, con criterio di massima, sono state proporzionate al numero degli abitanti e allo stato di bisogno delle singole provincie, salvo provvidenze speciali per determinati enti o categorie di persone in stato di particolare necessità (interventi per la disoccupazione, interventi in caso di pubbliche calamità o di eccezionali bisogni ecc.).

2. — Pagamenti per finalità previste in bilancio da recuperare ancora sui bilanci dei vari assessorati competenti L. 27.390.273.

Con tale genere di erogazioni, effettuate sia direttamente che attraverso le prefetture, si è sostanzialmente operata, per motivi di urgenza, una surrogazione agli organi della Regione nell'appontamento dei mezzi finanziari, i quali possono legalmente imputarsi sui fondi di bilancio.

3. — Pagamenti effettuati a titolo di prestiti ad enti vari, ancora da rimborsare, lire 233.065.307.

4. — Pagamenti per spese d'amministrazione (personale, stanziati, arredamento uffici ecc.) L. 3.626.398.

5. — Pagamenti per compensi concessi a titolo di rimborso spese, ai sopraindicati enti incaricati della riscossione dei contributi (Ferrovie dello Stato ed U. P. I. C.) lire 15.223.230.

Il fondo di cassa attualmente disponibile è di L. 11.076.431. Con decreto presidenziale 15 giugno 1948, n. 79-A, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, n. 36 del 3 settembre stesso anno, è stato istituito l'Ufficio stralcio del Fondo. Il compito di tale Ufficio non potrà ritenersi esaurito che col recupero dei crediti a carico dei bilanci degli assessorati o degli enti debitori e con il reimpiego delle disponibilità residuali. (16 febbraio 1950)

*Il Presidente della Regione
RESTIVO*

MONDELLO. All'Assessore al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale. « Per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei confronti del direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale previdenza sociale di Messina, signor Antonio Bambara, per l'atteggiamento da questi assunto relativamente alle prestazioni delle pensioni di invalidità e vecchiaia e degli assegni familiari in agricoltura.

Infatti, il predetto direttore ha disposto la sospensione di migliaia di pratiche, per presi accertamenti sulla effettiva prestazione di lavoro come braccianti agricoli degli assicurati, creando così una grave situazione nella provincia di Messina, per cui migliaia di lavoratori agricoli, dopo aver prestato la loro attività lavorativa per un'intera esistenza, pur possedendo tutti i requisiti richiesti dalla vigente legislazione sociale, attendono da anni la liquidazione della pensione loro spettante, mentre molti altri vengono esclusi dal pagamento in corso degli assegni familiari per l'anno 1948.

Si fa presente che l'atteggiamento di cui sopra, unico in tutto il territorio nazionale, è arbitrario ed illegale, in quanto l'accertamento dei lavoratori agricoli è affidato alle commissioni comunali di cui al D. L. L. 8 febbraio 1945, n. 75, mentre allo I. N. P. S. compete esclusivamente l'erogazione delle prestazioni assicurative, in base agli appositi elenchi compilati e documentati a cura degli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi

unificati in agricoltura. » (821) (*Annunziata il 27 dicembre 1949*)

RISPOSTA. — « L'Assessorato del lavoro, previdenza ed assistenza sociale è a conoscenza del comportamento dell'Istituto della previdenza sociale di Messina che, non autorizzato da alcuna disposizione di legge, pretende di esaminare e giudicare nel merito le iscrizioni dei lavoratori agricoli negli elenchi nominativi degli aventi diritto agli assegni familiari.

Siffatta pretesa ha portato l'Istituto a sospendere il pagamento di detti assegni a molti lavoratori agricoli, non qualificati come tali nei rispettivi stati di famiglia.

Da ciò l'inizio di una giustificata agitazione da parte degli interessati che, attraverso le rispettive organizzazioni sindacali, si sono rivolti a quella Prefettura per i provvedimenti del caso.

Al riguardo la Prefettura ha assunto precise informazioni, che hanno confermato in pieno i fatti denunciati dalle organizzazioni, ed in data 14 gennaio scorso ha informato dell'agitazione e delle sue cause il competente Ministero del lavoro, interessandolo ad intervenire subito presso il predetto Istituto perché cessi da ogni attività intesa a revisionare la situazione di diritto dei braccianti agricoli iscritti negli elenchi come capi-famiglia.

Faccio riserva di comunicare gli ulteriori sviluppi della questione. » (11 febbraio 1950)

*L'Assessore
PELLEGRINO*

MARCHESE ARDUINO. - Al Presidente della Regione, ed all'Assessore ai lavori pubblici. « Per sapere:

a) il motivo che l'indusse ad assegnare ad altri comuni i 35 milioni stanziati dalla Regione per la sistemazione definitiva della condutture idriche nel Comune di Barrafranca, lasciando quella industriale cittadina senza fognatura e immersa nella melma e nel fango, con grave danno della salute pubblica;

b) perché non si è provveduto ancora allo stanziamento delle somme per l'erigendo edificio scolastico in Barrafranca, permettendo che siano adibiti a scuola locali angusti e privi di ogni requisito igienico;

c) perché non si è provveduto nella giusta misura alla costruzione di case popolari in

Barrafranca, nonchè alla continuazione delle opere del macello e alle riparazioni urgenti delle case danneggiate dai bombardamenti e precisamente del Collegio di Maria, unico istituto di beneficenza ivi esistente. » (840) (Annunziata il 26 gennaio 1950)

RISPOSTA. — « a) La somma di 35 milioni di lire stanziata per la sistemazione definitiva della condutture idrica nel Comune di Barrafranca non è esatto che sia stata assegnata ad altri comuni della Regione.

Non è stata ancora impegnata perchè l'acqua da captare per l'approvvigionamento idrico di Barrafranca è risultata inquinata alla sorgente.

Per la costruzione delle fognature e per le strade interne di Barrafranca, sui fondi della legge 121 per il terzo esercizio sono stati stanziati L. 10 milioni.

b) Per lo stanziamento delle somme per la costruzione dell'edificio scolastico, il Comune di Barrafranca sarà tenuto presente nelle prossime programmazioni di opere.

c) Per quanto attiene alla costruzione di case popolari, da una comunicazione del Sindaco appare come in tale settore la situazione di Barrafranca sia tutt'altro che precaria. Per vero, su una popolazione di circa 16 mila abitanti, solo a 190 ammontano i senza tetto e su 120 vani distrutti per eventi bellici soltanto 12 non sono stati ancora ricostruiti. Sempre per Barrafranca poi il piano E.S.C.A.L. prevede uno stanziamento di 21 milioni per la costruzione di circa 50 vani.

Per il completamento del macello, per il quale occorrono circa 20 milioni, il Comune di Barrafranca ha chiesto di contrarre con lo Stato il mutuo previsto dalla legge Tupini.

Per il Collegio di Maria terrò presente la segnalazione, sempre nella ipotesi di disponibilità di bilancio e in relazione alla indifferibilità e urgenza di altri lavori. » (27 febbraio 1940)

L'Assessore
FRANCO

DANTE. — All'Assessore ai lavori pubblici.
« Per conoscere il pensiero del Governo in merito alla costruzione strada di allacciamento di Locadi (Pagliara) alla provinciale n. 164 (Mandanici), ed in particolare se non ritenga che l'opera rientri in quelle di carattere di urgenza, atteso l'isolamento nel

quale i numerosi abitanti di Locadi sono costretti a vivere rimanendo spesso tagliati dal mondo per la piena del torrente Pagliara. » (874) (Annunziata il 6 febbraio 1950)

RISPOSTA. — « La strada di allacciamento della frazione di Locadi del Comune di Pagliara alla provinciale Roccalumera-Mandanici è fra quelle ammesse ai benefici del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019.

La spesa della costruzione fa carico quindi per il 75% allo Stato e per il 25% alla Provincia:

Dati i modesti stanziamenti fatti all'uopo dallo Stato e le numerosissime strade che occorre ancora costruire, è stato possibile finora costruire il ponte sul torrente Pagliara e parte del tratto della sponda destra del detto torrente.

Manca il completamento di detto tratto e la costruzione di quello sulla sponda sinistra. Il passaggio attraverso il torrente è però assicurato dalla eseguita costruzione del ponte.

Il Governo regionale farà pressione verso lo Stato, perchè in adempimento dei suoi obblighi — recentemente confermati con l'art. 1 della legge 5/8/1949, n. 589 (legge Tupini) — prenda provvedimenti definitivi per l'allacciamento dei capoluoghi di comuni e delle numerosissime frazioni tuttora isolate. » (27 febbraio 1950)

L'Assessore
FRANCO

DANTE. — Al Presidente della Regione.
« Per conoscere se corrispondono al vero le voci che circolano con insistenza, secondo le quali gli annunzi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione sono effettuati con rimarchevole ritardo. » (855) (Annunziata il 10 febbraio 1950)

RISPOSTA. — « Si assicura che, ad eccezione di un unico caso verificatosi tempo addietro, nessun ritardo è stato mai lamentato nella pubblicazione degli annunzi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione. Tale pubblicazione avviene puntualmente nella settimana successiva a quella in cui pervengono gli annunzi, in conformità delle avvertenze ripetutamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (v. Gazzetta Ufficiale nn. 43-44-45-46 del 1948). » (22 febbraio 1950)

Il Presidente della Regione
RESTIVO

DANTE. — *All'Assessore alla pubblica istruzione.* « Per conoscere per quale motivo non è divenuta operante nella Regione siciliana la legge regionale del 1948, che risolve la situazione dei maestri di ruolo laureati, i quali, pur rimanendo titolari di diritto nelle scuole elementari, in base a quella legge, possono ottenere incarichi nelle scuole medie. » (867) (*Annunziata il 14 febbraio 1950*)

RISPOSTA. — « La legge regionale n. 9 del 6 giugno 1948 è stata e continua ad essere applicata ed osservata regolarmente. »

Se in qualche provincia il Ministero ha vietato l'assunzione dei maestri laureati di ruolo negli incarichi nelle scuole di istruzione media, questo Assessorato ha resistito invitando i provveditori ad osservare la legge regionale.

A tale invito risulta che i detti provveditori hanno ottemperato. » (24 febbraio 1950)

*L'Assessore
ROMANO GIUSEPPE*

COSTA. — *Al Presidente della Regione.* « Per sapere se e come il Governo regionale intende venire incontro ai bisogni più urgenti delle famiglie dei marinai Carminio Salvatore e Cammareri Francesco Paolo, inghiottiti dalle onde in tempesta nel mare di Trapani. » (862) (*Annunziata il 13 febbraio 1950*)

RISPOSTA. — « Questa Presidenza è venuta incontro ai bisogni più urgenti delle famiglie dei marinai Carminio Salvatore e Cammareri Francesco Paolo, tragicamente periti nel mare di Trapani, concedendo a ciascuna di esse un sussidio di lire centomila. » (15 febbraio 1950)

*Il Presidente della Regione
RESTIVO.*

COSTA. — *Al Presidente della Regione.* « Per conoscere se il Governo regionale intende rimanere insensibile e deludere la unanime e legittima attesa di tutti indistintamente gli abitanti della popolosa frazione di Buseto Palizzolo (Erice), la quale ha chiesto già da gran tempo la sua erezione in comune autonomo; o se, piuttosto, intende esaminare la relativa pratica (che in atto, giace negli uffici degli enti locali e trasmetterla, con parere favorevole del Governo, alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea. » (*Annunziata il 13 febbraio 1950*)

RISPOSTA. — « Il disegno di legge concernente l'erezione a Comune autonomo della frazione « Buseto Palizzolo » (Erice), già approvato dalla Giunta regionale, è stato trasmesso all'Assemblea con nota in data 17 febbraio 1950, n. 330. » (27 febbraio 1950)

*Il Presidente della Regione
RESTIVO*